



22011097801721

randstad

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO N. CS/RIUF7790/12056047

IMPRESA SOMMINISTRATRICE		IMPRESA UTILIZZATRICE																																																																																	
Randstad Italia SpA - Società Unipersonale: Autorizzazione Ministeriale ex art.4, c.1, lett.a) d.lgs.276/03 - Agenzie per il Lavoro Sez. 1, n° 1102-SG in data 26/11/2004		AZIENDA MUNICIPALE SVILUPPO ARCO SRL																																																																																	
Filiali di: UNITI ARCO - GOLD Via: Viale Roma, 13 Comune: ARCO TN Rappresentato da: Lucia Federica Farro Telefono: 0464516256 Fax: Email: arco@randstad.it		Sede Legale: VIALE MAGNOLIE 9,, 38062 ARCO Codice Fiscale: 01683140220 Partita Iva: 01683140220 Rappresentato da: Dir. SOMMADOSSI ROBERTA																																																																																	
N° LAVORATORI																																																																																			
Nr. lavoratori Richiesti: 1		DURATA CONTRATTO																																																																																	
Inizio: 13/06/2022		Fine: 16/10/2022																																																																																	
ESIGENZE DI RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE																																																																																			

ORARIO DI LAVORO		LUOGO DI LAVORO E REFERENTI																																																																																	
Totale Ore Settimana: 40 Orario di Lavoro: FT 40H DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA CON UN GIORNO DI RIPOSO, NELLA FASCIA ORARIA 8:00-15:30; OPPURE 15:30-23:00; OPPURE A GIORNATA DALLE 8 ALLE 12 E DALLE 16 ALLE 20 SU INDICAZIONE DELL'UTILIZZATORE		Luogo di Lavoro: VIALE MAGNOLIE, 9, 38062 ARCO (TN) Referente Operativo: Sommadossi Roberta																																																																																	
MANSIONE e INQUADRAMENTO		Qualifica: Impiegato Numero mensilità: 14 Contratto Collettivo 2° Livello: No																																																																																	
Mansione: Receptionist CCNL Riferimento: Alberghi minori-concommercio Gruppo profess (ex CCNL Agenzie di somministrazione): B		Livello/Categoria: 4																																																																																	
ATTIVITA' A CONTATTO CON I MINORI (ex D.Lgs 39/2014):		SI ☐ NO ☒																																																																																	
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSUNZIONE																																																																																			
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE INCLUSI IN TARIFFA																																																																																			
MINIMO		1.542,890																																																																																	
TOTALE		1.542,890																																																																																	
RETRIBUZIONE ORARIA		8,901																																																																																	
ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI																																																																																			
Descrizione		Importo	Periodicità																																																																																
DATI ASSICURATIVI INAIL																																																																																			
Voce di Tariffa: Attività d'ufficio. Attività di "call center" e di sportelli informatizzati. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici.		POSIZIONE INAIL: 7128358																																																																																	
Tasso: 4		Codice Tariffa: 0722																																																																																	
SICUREZZA SUL LAVORO																																																																																			
Vedi scheda informativa su sicurezza e prevenzione sul lavoro (RRL) parte integrante del presente contratto																																																																																			
CORRISPETTIVI																																																																																			
Per il servizio offerto verranno applicate le tariffe dettagliate di seguito indicate;																																																																																			
TARIFE ORARIE:																																																																																			
<table border="1"><thead><tr><th>Tipologia</th><th>Tariffa</th></tr></thead><tbody><tr><td>ORE ORDINARIE</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>ORE STRAORD. 30%</td><td>20,94 €</td></tr><tr><td>ORE STRAORD. 40%</td><td>22,55 €</td></tr><tr><td>ORE STRAORD. 50%</td><td>24,16 €</td></tr><tr><td>ORE STRAORD. 60%</td><td>25,77 €</td></tr><tr><td>MAGG. CONTO ORE 0</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>FESTIVITA' G. LAVORABILE SI FT</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>PATRONO G. LAVORABILE SI FT</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>FESTIVITA' G. NON LAVOR. SI FT</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>FESTIVITA' 4 NOVEMBRE</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>PATRONO G. NON LAVOR. SI FT</td><td>18,75 €</td></tr></tbody></table>		Tipologia	Tariffa	ORE ORDINARIE	18,75 €	ORE STRAORD. 30%	20,94 €	ORE STRAORD. 40%	22,55 €	ORE STRAORD. 50%	24,16 €	ORE STRAORD. 60%	25,77 €	MAGG. CONTO ORE 0	18,75 €	FESTIVITA' G. LAVORABILE SI FT	18,75 €	PATRONO G. LAVORABILE SI FT	18,75 €	FESTIVITA' G. NON LAVOR. SI FT	18,75 €	FESTIVITA' 4 NOVEMBRE	18,75 €	PATRONO G. NON LAVOR. SI FT	18,75 €	<table border="1"><thead><tr><th>Tipologia</th><th>Tariffa</th></tr></thead><tbody><tr><td>ORA SOLA MAGG. 10%</td><td>1,81 €</td></tr><tr><td>ORA SOLA MAGG. 12%</td><td>2,18 €</td></tr><tr><td>ORA SOLA MAGG. 20%</td><td>3,63 €</td></tr><tr><td>ORA SOLA MAGG. 25%</td><td>4,54 €</td></tr><tr><td>ORE ASSEMBLEA SINDACALE</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>ORE CONGEDO MATRIMONIALE</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>ORE PERMESSO GRAVI MOTIVI FAM AI SFNST L.53/2000</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>ORE PERMESSO LUTTO</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>ORE PERMESSO STUDIO</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>ORE RETRIBUITE NON LAVORATE</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>ORE FERIE GODUTE</td><td>4,98 €</td></tr><tr><td>ORE ROL GODUTE</td><td>4,98 €</td></tr><tr><td>MAL DAL 21 G (SI FT)</td><td>9,45 €</td></tr><tr><td>MAL 4-20 (SI FT)</td><td>8,46 €</td></tr><tr><td>ORE CARENZA INFORTUNIO SI FATTURA</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>ORE CARENZA MALATTIA (SI FT)</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>ORE INFORTUNIO PRIMO GIORNO SI FATTURA</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>ORE INFORTUNIO SI FATTURA</td><td>9,70 €</td></tr><tr><td>ORE MATERNITA' ANTICIPATA SI FATTURA</td><td>4,98 €</td></tr><tr><td>ORE MATERNITA' FACOLTATIVA SI FATTURA</td><td>4,98 €</td></tr><tr><td>ORE MATERNITA' OBBLIGATORIA SI FATTURA</td><td>4,98 €</td></tr><tr><td>ORE RICADUTA CARENZA MALATTIA (SI FT)</td><td>18,75 €</td></tr><tr><td>ORE RICADUTA MALATTIA SI FATT (oltre 20 gg.)</td><td>4,98 €</td></tr><tr><td>ORE RICADUTA MALATTIA SI FATT (4-20 gg.)</td><td>4,98 €</td></tr><tr><td>ORE CONGEDO PATERNITA' OBBLIGATORIO</td><td>4,98 €</td></tr><tr><td>ORE DONAZIONE SANGUE</td><td>4,98 €</td></tr><tr><td>CONTO ORE GODUTE</td><td>0,00 €</td></tr></tbody></table>		Tipologia	Tariffa	ORA SOLA MAGG. 10%	1,81 €	ORA SOLA MAGG. 12%	2,18 €	ORA SOLA MAGG. 20%	3,63 €	ORA SOLA MAGG. 25%	4,54 €	ORE ASSEMBLEA SINDACALE	18,75 €	ORE CONGEDO MATRIMONIALE	18,75 €	ORE PERMESSO GRAVI MOTIVI FAM AI SFNST L.53/2000	18,75 €	ORE PERMESSO LUTTO	18,75 €	ORE PERMESSO STUDIO	18,75 €	ORE RETRIBUITE NON LAVORATE	18,75 €	ORE FERIE GODUTE	4,98 €	ORE ROL GODUTE	4,98 €	MAL DAL 21 G (SI FT)	9,45 €	MAL 4-20 (SI FT)	8,46 €	ORE CARENZA INFORTUNIO SI FATTURA	18,75 €	ORE CARENZA MALATTIA (SI FT)	18,75 €	ORE INFORTUNIO PRIMO GIORNO SI FATTURA	18,75 €	ORE INFORTUNIO SI FATTURA	9,70 €	ORE MATERNITA' ANTICIPATA SI FATTURA	4,98 €	ORE MATERNITA' FACOLTATIVA SI FATTURA	4,98 €	ORE MATERNITA' OBBLIGATORIA SI FATTURA	4,98 €	ORE RICADUTA CARENZA MALATTIA (SI FT)	18,75 €	ORE RICADUTA MALATTIA SI FATT (oltre 20 gg.)	4,98 €	ORE RICADUTA MALATTIA SI FATT (4-20 gg.)	4,98 €	ORE CONGEDO PATERNITA' OBBLIGATORIO	4,98 €	ORE DONAZIONE SANGUE	4,98 €	CONTO ORE GODUTE	0,00 €
Tipologia	Tariffa																																																																																		
ORE ORDINARIE	18,75 €																																																																																		
ORE STRAORD. 30%	20,94 €																																																																																		
ORE STRAORD. 40%	22,55 €																																																																																		
ORE STRAORD. 50%	24,16 €																																																																																		
ORE STRAORD. 60%	25,77 €																																																																																		
MAGG. CONTO ORE 0	18,75 €																																																																																		
FESTIVITA' G. LAVORABILE SI FT	18,75 €																																																																																		
PATRONO G. LAVORABILE SI FT	18,75 €																																																																																		
FESTIVITA' G. NON LAVOR. SI FT	18,75 €																																																																																		
FESTIVITA' 4 NOVEMBRE	18,75 €																																																																																		
PATRONO G. NON LAVOR. SI FT	18,75 €																																																																																		
Tipologia	Tariffa																																																																																		
ORA SOLA MAGG. 10%	1,81 €																																																																																		
ORA SOLA MAGG. 12%	2,18 €																																																																																		
ORA SOLA MAGG. 20%	3,63 €																																																																																		
ORA SOLA MAGG. 25%	4,54 €																																																																																		
ORE ASSEMBLEA SINDACALE	18,75 €																																																																																		
ORE CONGEDO MATRIMONIALE	18,75 €																																																																																		
ORE PERMESSO GRAVI MOTIVI FAM AI SFNST L.53/2000	18,75 €																																																																																		
ORE PERMESSO LUTTO	18,75 €																																																																																		
ORE PERMESSO STUDIO	18,75 €																																																																																		
ORE RETRIBUITE NON LAVORATE	18,75 €																																																																																		
ORE FERIE GODUTE	4,98 €																																																																																		
ORE ROL GODUTE	4,98 €																																																																																		
MAL DAL 21 G (SI FT)	9,45 €																																																																																		
MAL 4-20 (SI FT)	8,46 €																																																																																		
ORE CARENZA INFORTUNIO SI FATTURA	18,75 €																																																																																		
ORE CARENZA MALATTIA (SI FT)	18,75 €																																																																																		
ORE INFORTUNIO PRIMO GIORNO SI FATTURA	18,75 €																																																																																		
ORE INFORTUNIO SI FATTURA	9,70 €																																																																																		
ORE MATERNITA' ANTICIPATA SI FATTURA	4,98 €																																																																																		
ORE MATERNITA' FACOLTATIVA SI FATTURA	4,98 €																																																																																		
ORE MATERNITA' OBBLIGATORIA SI FATTURA	4,98 €																																																																																		
ORE RICADUTA CARENZA MALATTIA (SI FT)	18,75 €																																																																																		
ORE RICADUTA MALATTIA SI FATT (oltre 20 gg.)	4,98 €																																																																																		
ORE RICADUTA MALATTIA SI FATT (4-20 gg.)	4,98 €																																																																																		
ORE CONGEDO PATERNITA' OBBLIGATORIO	4,98 €																																																																																		
ORE DONAZIONE SANGUE	4,98 €																																																																																		
CONTO ORE GODUTE	0,00 €																																																																																		
ELEMENTI RETRIBUTIVI DA FATTURARE EXTRA TARIFFA ORARIA																																																																																			
Tipologia		Importo riconosciuto/trattenuto al dipendente	Tariffa																																																																																
Le tariffe si intendono al netto d' IVA sul margine lordo.																																																																																			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA APPOGGIO																																																																																	

Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale
Sede Legale: Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano - Tel. 02 676426.1
Cap. Soc. € 27.110.320,00 i.v. - Direzione e Coordinamento Randstad N.V.
Cod.Fiscale/Iscrizione Registro Imprese di Milano-MonzaBrienza-Lodi n. 12730090151 - N. REA MI-1581244
Partita IVA Randstad Gruppo IVA n. 10538750968
Aut. Min. e Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro n° 1102-SG del 26/11/04
Indirizzo Pec: randstaditalia@legalmail.it - Sito Internet: www.randstad.it



CTR-MO-245 Rev. 1 del 21/04/2022

Il pagamento si conviene Bonifico Clienti 45 Giorni Data Fattura

ABI: 02008 UNICREDIT SPA CAB: 05364

TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

In caso di Impresa Utilizzatrice soggetta alla Legge 136/2010 è fatto obbligo di indicare il codice CIG/CUP: Z5535CBEE8

Note

NADIA EJABRI

Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale

Sede Legale: Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano - Tel. 02 676426.1

Cap. Soc. € 27.110.320,00 i.v. - Direzione e Coordinamento Randstad N.V.

Cod. Fiscale/Iscrizione Registro Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi n. 12730090151 - N. REA MI-1581244

Partita IVA Randstad Gruppo IVA n. 10538750968

Aut. Min. e Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro n° 1102-SG del 26/11/04

Indirizzo Pec: randstaditalia@legaimail.it - Sito Internet: www.randstad.it

RISA

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
ISO 9001 - ISO 14001
SA 8000

CTR-MO-245 Rev. 1 del 21/04/2022

C2 - Internal Use

PREMESSE

1.1 Il presente contratto è a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 e successive modifiche ed integrazioni con possibilità di proroga ai sensi della normativa vigente. In caso di proroga, l'Impresa Utilizzatrice si impegna a formalizzare per iscritto la proroga entro e non oltre il quinto giorno precedente la scadenza del contratto inizialmente prevista o successivamente prorogata, e comunque mai oltre il secondo giorno precedente la scadenza dello stesso.

1.2 L'Impresa Utilizzatrice dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni per le quali opera il divieto di somministrazione di manodopera di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 e successive modifiche ed integrazioni o altro divieto eventualmente previsto ai sensi della normativa e/o della contrattazione collettiva applicabile al presente contratto. Ove ne ricorrano i presupposti di legge e di contratto collettivo, l'Impresa Utilizzatrice si impegna a comunicare a Randstad la specifica esigenza di cui all'art. 19 comma 1 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, così come previsto dall'art. 2, comma 1-ter della Legge 9 agosto 2018 n. 96. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a manlevare e tenere indenne Randstad da qualsiasi danno che dovesse derivare dalla mancata comunicazione e/o indicazione della specifica esigenza di cui sopra, nonché nelle ipotesi in cui la specifica esigenza sia considerata inesatta e/o generica e/o inesistente e/o comunque affetta da vizi a seguito di accertamento da parte del Giudice in qualunque grado del giudizio. L'Impresa Utilizzatrice assume, altresì, l'impegno di indicare a Randstad se il lavoratore che verrà inviato in missione presso la stessa sia già stato impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato oppure sia stato utilizzato in somministrazione tramite un'altra Agenzia per il Lavoro.

1.3 L'Impresa Utilizzatrice dichiara che l'utilizzo della somministrazione di lavoro a tempo determinato, di cui al presente contratto, avviene nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ove previsti. L'Impresa Utilizzatrice, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne Randstad dalle conseguenze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza del mancato rispetto dei limiti percentuali di cui sopra.

1.4 Qualora l'assunzione del/i lavoratore/i somministrato/i a seguito della sottoscrizione del presente contratto dovesse consentire l'accesso ad eventuali benefici/esoneri contributivi, l'Impresa Utilizzatrice dichiara che non sussistono condizioni ostative alla fruizione degli stessi.

Nel caso in cui l'Ente di riferimento, anche a fronte dell'autorizzazione e del riconoscimento delle agevolazioni di cui sopra, dovesse in un momento successivo ed a qualunque titolo rettificare gli importi riconosciuti richiedendo la restituzione totale o parziale, Randstad provvederà a darne immediata comunicazione all'Impresa Utilizzatrice procedendo al recupero del dovuto.

2. MANSONI, PROVA, ORARIO DI LAVORO E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

2.1 Randstad si impegna a somministrare all'Impresa Utilizzatrice uno o più lavoratori assunti con contratto di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 e successive modifiche ed integrazioni, ai quali verranno attribuite le mansioni riportate sul frontespizio del presente accordo. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a comunicare immediatamente a Randstad, l'eventuale addizione a mansioni superiori: in difetto, l'Impresa Utilizzatrice risponderà in via esclusiva per le differenze retributive spettanti ai lavoratori.

2.2 Il periodo di prova è stabilito ai sensi del CCNL applicabile alle Agenzie per il Lavoro. In caso di mancato superamento della prova dei lavoratori l'Impresa Utilizzatrice dovrà informare Randstad mediante tempestiva comunicazione scritta da trasmettere entro la scadenza del periodo di prova stesso: in difetto di tale comunicazione la prova si intenderà superata.

2.3 L'Impresa Utilizzatrice garantisce che la retribuzione spettante al lavoratore e riportata sul frontespizio è corretta e rispondente al vero. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a comunicare a Randstad i trattamenti retributivi, previdenziali e assistenziali applicati ai propri dipendenti del medesimo livello dei lavoratori somministrati, nonché le eventuali differenze da questi maturate e/o maturabili in rapporto alla durata della missione. Comunicazioni successive alla data di stipulazione del presente contratto comporteranno automaticamente l'adeguamento del corrispettivo nonché l'addebito degli eventuali oneri arretrati.

2.4 Randstad si impegna a corrispondere direttamente ai lavoratori il complessivo trattamento retributivo loro spettante ed a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a rimborsare a Randstad gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori somministrati: tali oneri, limitatamente ai dati retributivi riportati sul frontespizio, e salva esplicita esclusione, sono compresi nelle tariffe di fatturazione. In caso di inadempimento l'Impresa Utilizzatrice provvederà al pagamento diretto ai lavoratori somministrati del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, salvo il caso di rivalsa verso Randstad.

3. GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SICUREZZA DEI LAVORATORI

3.1 L'Impresa Utilizzatrice si impegna a comunicare immediatamente a Randstad tutti i fatti e le circostanze rilevanti sul piano della gestione del rapporto con i lavoratori somministrati, con particolare riferimento ad assenze ovvero a qualsiasi episodio rilevante sul piano disciplinare, a eventi morbosici di qualsivoglia genere e natura, a infortuni professionali ed extraprofessionali. L'Impresa Utilizzatrice si impegna altresì a comunicare immediatamente a Randstad l'esistenza di qualsiasi fonte di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed eventuali relative variazioni, con riferimento ai luoghi di lavoro, alla natura o alle modalità di svolgimento della prestazione.

3.2 L'Impresa Utilizzatrice dichiara di aver regolarmente effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08 e di risultare adempiente alle normative anche speciali che risultino applicabili al proprio settore di attività, e di non trovarsi comunque in una delle condizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2015.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2015 e s.m.i., e del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, l'Impresa Utilizzatrice si impegna a compilare e sottoscrivere la Scheda Rilevamento dei Rischi del Lavoratore (RRL), contenente: a) le informazioni sui rischi connessi alla/e mansione/i e sulle misure di prevenzione adottate sul luogo di lavoro; b) le informazioni sull'eventuale sorveglianza sanitaria prevista ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08, o comportino l'esposizione a rischi specifici. L'Impresa Utilizzatrice si impegna altresì ad aggiornare la scheda RRL e a consegnarla a Randstad in corso di contratto a fronte di eventuali aggiornamenti, integrazioni o variazioni rispetto ai dati ivi contenuti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4 D. Lgs. 81/2015 e s.m.i. le parti concordano che l'Impresa Utilizzatrice si impegna a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li informa e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare agli artt. 36 e 37 del medesimo. L'Impresa Utilizzatrice si obbliga a adempiere tali obblighi anche nel caso in cui il lavoratore somministrato venga adibito in corso di contratto a mansioni diverse e/o di livello superiore o inferiore. L'Impresa Utilizzatrice si obbliga: a) ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuta, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti, ivi compresa la sorveglianza sanitaria ove prevista; b) e in particolare si impegna a fornire ai lavoratori gli strumenti di lavoro, le attrezzature personali e eventuali dispositivi di protezione individuale necessari o utili per lo svolgimento della prestazione senza oneri per i lavoratori; c) a porre in essere tutte le misure di prevenzione e protezione richieste dal D. Lgs. n. 81/08 e più in generale e comunque dall'art. 2087 c.c. con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. L'Impresa Utilizzatrice è integralmente e direttamente responsabile per l'adempimento degli obblighi di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori somministrati individuati da qualsiasi fonte normativa, anche speciale e/o di settore, che risulti applicabile. L'Impresa Utilizzatrice si impegna in ogni caso espressamente a manlevare Randstad circa qualsivoglia obbligo risarcitorio o altra conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto degli obblighi sopra citati, o da qualsiasi obbligo previsto da qualsiasi normativa applicabile al rapporto dei lavoratori somministrati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o comunque in generale da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a carico di Randstad da qualsiasi pretesa o domanda avanzata da parte dei lavoratori somministrati (o del loro eredi) nonché in caso di infortunio o malattia professionale dei lavoratori somministrati ivi compreso il danno biologico.

3.3 I lavoratori svolgeranno la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'Impresa Utilizzatrice nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo di quest'ultima, che è quindi responsabile per i danni causati dai lavoratori e/o occorsi a questi ultimi durante la missione. Resta inteso, inoltre, che, alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, qualora l'Impresa Utilizzatrice si avvalga dei lavoratori somministrati per attività in regime di appalto o subappalto ogni adempimento relativo alla salute e la sicurezza sul luogo del lavoro risulterà esclusivamente a suo carico.

3.4 L'Impresa Utilizzatrice si impegna a controllare, completare e controfirmare il foglio presenze di Randstad compilato e sottoscritto dai lavoratori somministrati e attestante le ore lavorate dagli stessi entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese. In caso di utilizzo di un sistema elettronico di rilevazione presenza o in caso di adozione della rilevazione delle presenze tramite il servizio online, l'Impresa Utilizzatrice si impegna a convalidare le presenze stesse a Randstad entro e non oltre il primo giorno del mese successivo a quello lavorato: il foglio presenze firmato o convalidato ha validità ai fini della determinazione della retribuzione del lavoratore e della relativa fatturazione. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa Utilizzatrice di tali obblighi, Randstad provvederà comunque ad emettere fattura sulla base delle ore contrattualmente stabilite o sulla base delle ore indicate dal lavoratore senza relativa convalida da parte dell'Impresa Utilizzatrice, salvo conguaglio. In ogni caso le ore settimanali non possono superare i limiti previsti dalla legislazione vigente, salvo specifiche eccezioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente. L'Impresa Utilizzatrice dichiara inoltre di manlevare e tenere indenne Randstad in relazione ad ogni richiesta presentata dai lavoratori somministrati con riferimento a prestazioni non risultanti dal prospetto controfirmato dall'Impresa Utilizzatrice di cui al presente articolo.

3.5 Randstad si impegna a procedere prontamente, salvo comprovato e giustificato impedimento, previa richiesta dell'Impresa Utilizzatrice, alla sostituzione dei lavoratori somministrati con altri soggetti del medesimo profilo professionale in caso di mancato superamento del periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, malattia o infortunio ovvero per qualsiasi altra causa di interruzione o sospensione della prestazione dei lavoratori, che non sia imputabile all'Impresa Utilizzatrice, protrattasi per oltre 5 giorni lavorativi. In caso di mancata richiesta da parte dell'Impresa Utilizzatrice, il contratto di somministrazione deve intendersi risolto contestualmente alla cessazione del sottoposto rapporto di lavoro per le cause sopra indicate.

3.6 Nel caso in cui l'Impresa Utilizzatrice dovesse ricorrere a sospensioni/riduzioni dell'orario di lavoro con diritto all'integrazione salariale presso unità produttive in cui siano attivi contratti di somministrazione per lavoratori addetti alle medesime mansioni dei dipendenti diretti coinvolti dalle suddette sospensioni/riduzioni, la stessa Impresa Utilizzatrice sarà tenuta a darne immediata comunicazione a Randstad al fine di adottare le misure ritenute idonee dalle parti per la miglior gestione dei rapporti di lavoro in corso e consentire a Randstad, qualora ne sussistano i requisiti, l'attivazione del fondo di solidarietà di settore per i lavoratori somministrati, i cui costi amministrativi di attivazione e gestione saranno oggetto di separato accordo tra le parti. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a fornire a Randstad tutta la documentazione richiesta ai fini dell'attivazione del Fondo di Solidarietà, manlevando la Somministrazione nei casi di mancato riconoscimento dei rimborsi da parte del Fondo di Solidarietà dovuto ad eventuali irregolarità, inesattezze e/o carenze nelle informazioni trasmesse.

3.7 In caso di stipula di un contratto di somministrazione per finalità sostitutive, l'Azienda utilizzatrice si impegna a comunicare tempestivamente a Randstad la data di rientro della persona sostituita.

3.8 In caso di somministrazione di lavoratori appartenente alle categorie protette per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, sarà cura dell'Azienda utilizzatrice, che voglia computare tale lavoratore nella quota di riserva di cui all'art. 3, L. 68/1999, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, richiedere a Randstad la documentazione legalmente necessaria.

3.9 Randstad, in qualità di datore di lavoro nonché di sostituto d'imposta, al fine di garantire la parità di trattamento di cui all'art. 35 comma 1 D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., provvede al riconoscimento nei confronti dei propri lavoratori somministrati del credito welfare previsto da disposizioni di contratto collettivo nazionale, accordo integrativo o regolamento aziendale e gestisce tale adempimento mediante propria piattaforma a tal fine dedicata.

3.10 L'Impresa Utilizzatrice dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni per le quali opera il divieto di somministrazione di manodopera di cui all'art. 32 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 e successive modifiche ed integrazioni o altro divieto eventualmente previsto ai sensi della normativa e/o della contrattazione collettiva applicabile al presente contratto.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE

4.1 Corrispettivi. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a versare a Randstad i corrispettivi indicati sul frontespizio del presente accordo, secondo le modalità e le condizioni di pagamento ivi indicate, oltre a IVA, ai sensi dell'art.13 DPR 633/1972.

Salvo diverse intese scritte, da riportarsi sul frontespizio:

Per ogni contratto di prestazione sottoscritto con un lavoratore già in possesso dell'attestato di superamento del corso di formazione generale su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verrà applicato un corrispettivo una tantum pari a	20,00 €
Per la frequenza dello stesso corso su piattaforma on line e l'emissione del relativo certificato verranno addebitati per ciascun candidato	50,00 €
Richiesta ordinaria per ciascun Certificato Casellario Giudiziale	50,00 €

Salvo diverse intese scritte, da riportarsi sul frontespizio, le festività da retribuire ai lavoratori saranno oggetto di fatturazione applicando la tariffa dell'ora ordinaria; con riferimento alle festività cadenti tra due contratti successivi, i relativi alla fornitura dello stesso lavoratore, con la medesima mansione e inquadramento, nonché alle festività natalizie, si applica quanto previsto dal CCNL Agenzie di somministrazione. I corrispettivi per eventuali ore di lavoro straordinario, festivo e/o notturno risultanti dal foglio ore e non contemplate nel presente contratto saranno determinati applicando le medesime condizioni commerciali previste per l'ora ordinaria, salvo diverse intese scritte tra le parti. Le eventuali ore di assenza dei lavoratori per il godimento di ferie e/o maturati, comprensive dei dovuti oneri contributivi e di gestione, saranno fatturate interamente all'Impresa Utilizzatrice alle medesime tariffe previste per l'ora ordinaria. Eventuali ore e/o giorni di assenza dei lavoratori per malattia e/o infortunio sul lavoro verranno fatturati da Randstad all'Impresa Utilizzatrice applicando la tariffa dell'ora ordinaria limitatamente ai primi tre giorni di carenza, salvo diverse intese scritte da riportarsi o sul frontespizio del presente contratto o su diversi accordi commerciali tra le parti. Eventuali ulteriori assenze retribuite spettanti ai lavoratori, in aggiunta a ferie e/o maturati, verranno fatturate da Randstad all'Impresa Utilizzatrice applicando la tariffa dell'ora ordinaria, salvo diverse intese scritte tra le parti. In ogni caso, ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 e successive modifiche ed integrazioni, qualora nel mese di riferimento, il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro per singolo lavoratore risultasse superiore al corrispondente ricavo, Randstad riaddebiterà all'Impresa Utilizzatrice l'importo utile alla copertura del costo stesso. L'Impresa Utilizzatrice rimborserà a Randstad eventuali costi sostenuti da quest'ultima per buoni pasto per servizio sostitutivo di mensa o per buoni mensa, in atto presso l'Impresa Utilizzatrice, per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro.

Qualora, per ragioni di servizio, i lavoratori dovessero sostenere delle spese, queste dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Impresa Utilizzatrice e verranno rimborsate previa presentazione di regolare Nota Spese. A tali fini verranno applicati gli importi massimali rimborsabili previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il CCNL applicato dall'Impresa Utilizzatrice stabilisca delle proprie indennità di trasferta, Randstad provvederà a fatturare le indennità stesse all'Impresa Utilizzatrice applicando le medesime condizioni commerciali previste per l'ora ordinaria, salvo diverse intese scritte tra le parti.

In presenza di accordi sindacali e/o aziendali di secondo livello (di qualunque tipo) applicati all'Impresa Utilizzatrice, per l'attività amministrativa connessa all'applicazione degli stessi ai lavoratori in somministrazione, Randstad applicherà una fee amministrativa una tantum pari a 200€.

A fronte dello svolgimento da parte di Randstad di attività amministrative relative alla gestione di pratiche/documenti/comunicazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: modifiche contrattuali, redazione e comunicazioni specifiche ai lavoratori, invio anticipato COMOL/UNILAV, invio fatture multiple via mail, gestione pratiche infortunio, ecc.), sarà applicata una fee dell'importo massimo di 25,00 euro a seconda della complessità dell'attività richiesta.

Nel caso in cui l'Impresa Utilizzatrice dovesse ricorrere a sospensioni/riduzioni dell'orario di lavoro con diritto all'integrazione salariale presso unità produttive in cui siano attivi contratti di somministrazione, Randstad, qualora ne sussistano i requisiti, attiverà il fondo di solidarietà di settore. Per le spese amministrative di attivazione e gestione, nonché a copertura dei costi fissi per i ratei e dei contributi non rimborsati dal fondo, l'Azienda utilizzatrice riconoscerà a Randstad l'importo fisso di Euro 5,00 in relazione a ciascuna ora di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Qualora al lavoratore somministrato sia necessario applicare oneri aggiuntivi, anche legati alla reterazione dei contratti, l'importo derivante da tale costo verrà addebitato applicando un moltiplicatore di 1,15.

Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale

Sede Legale: Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano - Tel. 02 676426.1

Cap. Soc. € 27.110.320,00 i.v. - Direzione e Coordinamento Randstad N.V.

Cod.Fiscale/Iscrizione Registro Imprese di Milano-MonzaBrienza-Lodi n. 12730090151 - N. REA MI-1581244

Partita IVA Randstad Gruppo IVA n. 10538750968

Aut. Min. e iscr. Albo Agenzie per il Lavoro n° 1102-SG del 26/11/04

Indirizzo Pec: randstaditalia@legalmail.it - Sito Internet: www.randstad.it



CTR-MO-245 Rev. 1 del 21/04/2022

Eventuali comunicazioni di rettifica dei trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori, effettuate successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, comporteranno automaticamente l'adeguamento proporzionale dei corrispettivi. Eventuali oneri arretrati, premi decontribuiti, o somme corrisposte a titolo di premio di una tantum, saranno fatturati da Randstad applicando le medesime condizioni commerciali previste per l'ora ordinaria, salvo diverse intese scritte tra le parti. In caso di aumenti retributivi ovvero per effetto di aumenti di merito decisi dall'impresa utilizzatrice che dovessero intervenire nel periodo di durata del presente accordo dovuti a rinnovi contrattuali, ovvero in tutti i casi in cui si verifichi una variazione dell'aliquota contributiva applicata, le tariffe saranno soggette ad automatico adeguamento proporzionale alla variazione del costo del lavoro, con arrotondamento non superiore al 5% della tariffa; in tutti questi casi i ratei accantonati (ferie, rol, tredicesima, etc) ed i relativi contributi verranno ricalcolati secondo il nuovo valore dell'ora retribuita al lavoratore ed il costo derivante dalla rivalutazione previsto fatturato alle stesse condizioni economiche previste per l'ora ordinaria, salvo diverse intese scritte tra le parti.

Al fine dell'applicazione del contributo addizionale previsto dall'art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, l'impresa utilizzatrice si impegna a comunicare eventuali progressi rapporti lavorativi a tempo determinato diretti, e/o in somministrazione a termine stipulati dal 14 luglio 2018 o in corso a tale data, mediante Randstad, e/o mediante altra Apl per l'invio in missione a tempo determinato della medesima risorsa impiegata sulla base del presente contratto. Al riguardo, l'impresa utilizzatrice manleva Randstad laddove quest'ultima fosse tenuta, in qualunque sede, a pagare eventuali differenze contributive, sanzioni e/o subisse danni e costi ulteriori dovuti ad eventuali irregolarità, inesattezze e/o carenze nelle informazioni dovute dall'impresa utilizzatrice.

4.2 Pagamenti. In caso di mancato pagamento ovvero di ritardo nel pagamento da parte dell'Impresa Utilizzatrice delle somme di cui al precedente art. 4.1, Randstad ha diritto di esigere immediatamente tutte le somme ancora dovute dall'Impresa Utilizzatrice ai sensi del presente contratto. In aggiunta a quanto sopra, in caso di mancato pagamento ovvero di ritardo nel pagamento da parte dell'Impresa Utilizzatrice delle somme di cui al precedente art. 4.1, Randstad ha diritto ad esigere il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, nonché, senza che vi sia la necessità della costituzione in mora, un importo forfettario di € 40 a titolo di risarcimento del danno, e fatta salva la prova del maggior danno subito, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 231/2002 come modificato di D. Lgs 192/2012. In caso di ritardo del pagamento oltre il ventesimo giorno dalla scadenza, il somministratore avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con l'immediata sospensione della somministrazione di prestazioni lavorative, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'utilizzatore e il risarcimento del maggior danno.

4.3 Assunzione diretta del lavoratore.

Qualora il cliente intenda procedere all'assunzione diretta alle proprie dipendenze, o comunque alla contrattualizzazione diretta o indiretta del lavoratore selezionato - anche mediante altre forme contrattuali - prima della scadenza naturale del contratto, o comunque al termine del periodo di somministrazione svolto con Randstad (ed entro i 12 mesi successivi alla cessazione del predetto contratto), Randstad fatturerà al cliente (salvo diverse pattuizioni) un importo pari a €150 per ogni mese mancante al raggiungimento del 12 mesi complessivi di missione; le frazioni di mese superiori ai 15 giorni di calendario verranno considerate mesi interi. L'impresa utilizzatrice si impegna pertanto, a comunicare con tempestività a Randstad l'avvenuta assunzione e/o contrattualizzazione del lavoratore associato al contratto di somministrazione.

A titolo di acquisizione matricola da parte del cliente, Randstad fatturerà una fee pari a 350 Euro.

5. RISOLUZIONE E RECESSO

5.1 Randstad potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 nell'ipotesi in cui l'Impresa Utilizzatrice sia ammessa o sottoposta a procedura concorsuale ovvero qualora siano state promosse nei suoi confronti procedure esecutive. A tal fine l'Impresa Utilizzatrice dichiara di non avere in atto procedure concorsuali o esecutive al momento della sottoscrizione del presente contratto. L'Impresa Utilizzatrice si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale stato.

5.2 In caso di recesso anticipato esercitato dall'Impresa Utilizzatrice, ovvero in caso di sospensione dell'esecuzione del presente accordo per causa imputabile all'Impresa Utilizzatrice (quali ad esempio fermo stabilimento, fermo macchina, arresto del lavoro, sospensioni dell'attività aziendale per procedure di CIGS, CIG) quest'ultima corrisponderà a Randstad l'intero corrispettivo dovuto ai sensi del presente accordo, fino al termine della missione, riportato sul frontespizio.

6. RESPONSABILITÀ

Le Parti concordano che nelle ipotesi di inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente Contratto, e/o di danni e/o pregiudizi attribuibili a responsabilità immediata e diretta di Randstad, quest'ultima risponderà nei confronti dell'Impresa Utilizzatrice, indipendentemente dal numero degli eventi verificatisi, in misura comunque non eccedente in via cumulativa il valore del fatturato relativo al contratto di somministrazione al momento dell'evento.

Resta inteso che, ai sensi di legge, l'Impresa utilizzatrice risponde in via esclusiva nei confronti di terzi per eventuali danni e/o conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'attività dei lavoratori somministrati in esecuzione del presente Contratto.

7. PRIVACY

Le Parti dichiarano di aver ricevuto le rispettive Informativa Privacy e di essere state informate, in particolare, circa le finalità e le modalità con le quali saranno trattati i propri dati al fine dell'esecuzione del presente Contratto. Le Parti, anche per i propri Rappresentanti, si impegnano ad adottare ogni precauzione necessaria, nonché sistemi efficaci, al fine di preservare l'integrità dei dati gestiti e di prevenire ogni alterazione, perdita, distruzione dei dati e delle informazioni trattate per l'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti riconoscono che, con riferimento ai Dati Personali trattati dal personale Somministrato, Titolare del trattamento è il Cliente, in capo al quale sussiste l'osservanza e l'attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa privacy (es. Nome ad incaricato dal personale somministrato). Ciò in quanto il personale somministrato svolgerà la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'Impresa Utilizzatrice (il Cliente) nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo di quest'ultima.

8. RISERVATEZZA

8.1 Ai fini del presente contratto per "Informazioni Riservate" si intende ogni informazione delle Parti che sia dalle stesse segnalata o espressa come riservata, il contenuto del presente contratto e qualsiasi informazione che possa essere ragionevolmente considerata riservata a causa della sua natura, contenuto o circostanze nelle quali viene fornita, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni di natura commerciali, tecniche, tecnico-industriali e/o finanziarie e/o le informazioni relative ad attività, clienti, prodotti, prezzi, operazioni, processi, piani o intenzioni, informazioni sui prodotti, know-how, diritti sulla proprietà industriale e/o intellettuale, segreti commerciali, opportunità di mercato e relazioni commerciali delle parti e/o le informazioni relative a qualsiasi altra società del gruppo societario di cui le Parti facciano eventualmente parte.

8.2 Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si impegna a:

- mantenere le Informazioni come strettamente riservate e a non divulgarle, neppure in parte, a terzi, eccezione fatta per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori (in seguito: "Rappresentanti"), cui le Informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione del contratto;
- continuare ad osservarle anche successivamente alla cessazione del presente contratto, per la durata di 1 anno;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente contratto e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte dovesse farne richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti e ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente contratto;
- adottare ogni altra misura necessaria a garantire il loro segreto;

8.3 Le Parti si impegnano a fare in modo che i Rappresentanti rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola.

9. CODICE ETICO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

9.1 L'Impresa Utilizzatrice prende atto che Randstad, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni e nell'ambito di un più ampio progetto di Governance, ha approvato e si è dotata di un Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e di un Codice Etico, che del Modello Organizzativo è parte integrante, entrambi pubblicati e consultabili sul sito web: <http://www.randstad.it>.

9.2 L'Impresa Utilizzatrice anche in nome e per conto dei propri dipendenti/collaboratori, garantisce che lo svolgimento delle proprie attività professionali o degli incarichi svolti in esecuzione del presente Contratto avverranno nel rispetto dei principi etici e delle regole operative sancite nel Codice Etico e dal Modello Organizzativo previsto dal D. Lgs 231/2001.

9.3 L'Impresa Utilizzatrice dichiara a tale scopo di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'accertamento dei reati previsti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e che a carico della medesima non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal sopra citato decreto.

9.4 L'Impresa Utilizzatrice è consapevole che l'inosservanza degli obblighi previsti nei punti che precedono determinerà per Randstad il diritto di risolvere il contratto, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

9.5 Randstad si impegna all'osservanza dell'eventuale Codice Etico e Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01 adottato dall'azienda utilizzatrice di cui abbia dato a Randstad adeguata comunicazione.

9.6 Qualora l'Impresa Utilizzatrice fosse Ente Pubblico, Organismo di Diritto Pubblico o soggetto ad essi equiparato, Randstad si impegna all'osservanza e al rispetto dei principi e delle condizioni contenute nei rispettivi patti di integrità e protocolli di legalità (così come previsti dal Codice Etico e dal Piano di Prevenzione Corruzione ANAC), in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, vigente in materia di responsabilità amministrativa.

9.7 L'Impresa Utilizzatrice si impegna ad informare e formare adeguatamente i lavoratori somministrati sul rispetto e l'osservanza dei principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel proprio Modello di Organizzazione, nonché ad informare tempestivamente Randstad dell'eventuale condotta posta in essere dal lavoratore in violazione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione al fine di attivare gli opportuni procedimenti disciplinari.

10. DICHIARAZIONI IN MATERIA DI SANZIONI

Il Cliente dichiara:

- di NON essere una società detenuta o controllata da un soggetto che sia sottoposto a Sanzioni e che né il Cliente né le sue controllate, né gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti dello stesso Cliente, delle sue controllanti e/o controllate, sono sottoposti a Sanzioni, o localizzati, costituiti o residenti in un Paese od un territorio che è o il cui governo è sottoposto a Sanzioni che proibiscono in maniera generalizzata i rapporti con tale governo, nazione o territorio (di seguito "Nazione Sanzionata");
- che nessuno dei soggetti sopra indicati è attualmente o è mai stato sottoposto a indagini, procedimenti o provvedimenti formali riguardanti l'applicazione di Sanzioni;
- che adotterà ogni ragionevole misura atta a garantire che egli stesso e le sue controllate agiscano nel rispetto delle Sanzioni e non intraprendano attività che potrebbero comportare la violazione di Sanzioni da parte delle Società del Gruppo Randstad;
- che non utilizzerà, nel rapporto commerciale con le Società del Gruppo Randstad, proventi derivanti da attività o operazioni con un soggetto sottoposto a Sanzioni o con una Nazione Sanzionata.

Con il termine "Sanzioni" si indica: qualsiasi normativa, regolamento, embargo o misura restrittiva che comporta la comminazione di sanzioni commerciali, economiche o finanziarie (quali ad esempio le sanzioni applicate alla Federazione Russa e Bielorussia, e a soggetti ed enti di varia natura ad esse collegate) e che sia inflitto, approvato o applicato da un'autorità competente ad emanare sanzioni.

Il CLIENTE è consapevole che l'inosservanza degli obblighi previsti nei punti che precedono determinerà per il Gruppo Randstad il diritto di risolvere il Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

11. TUTELA DEI MINORI AI SENSI DEL D.LGS 39/2014.

11.1 Qualora l'attività svolta dal lavoratore somministrato comporti contatti diretti e regolari con soggetti minori ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, l'Impresa Utilizzatrice si impegna a comunicarlo espressamente a Randstad. In tal caso, Randstad si impegna a richiedere il relativo Certificato Penale del Casellario Giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

12. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Qualora l'Impresa Utilizzatrice sia soggetta all'ambito di applicazione della L.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna a comunicare a Randstad, mediante apposita indicazione riportata nel frontespizio di rientrare per il presente contratto di somministrazione di lavoro RIUF7790, nella definizione di: "appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche" di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 oltre ad indicare il relativo codice CIG/CUP.

13. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ciascuna Parte rimarrà proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare o licenziataria alla data di stipula del presente contratto. Randstad è proprietaria del proprio logo, marchio e denominazione, ed autorizza l'Impresa Utilizzatrice ad utilizzare il nome ed il marchio Randstad al solo fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativi al contratto. Al termine del rapporto contrattuale l'Impresa Utilizzatrice non avrà più alcun diritto di utilizzare in nessuna forma e per nessuno scopo il marchio Randstad nonché qualsiasi nome, denominazione, immagine e/o logotipo idoneo a produrre confusione con lo stesso. Randstad garantisce che il proprio marchio non viola alcun diritto di terzi, e si impegna a manlevare e tenere indenne l'Impresa Utilizzatrice da qualsiasi azione, diritto, pretesa eventualmente avanzata da terzi. L'Impresa Utilizzatrice garantisce che il nome e il marchio di Randstad non saranno in alcun caso utilizzati a fini politici, religiosi od ideologici.

14. CONFLITTO DI INTERESSI

Il CLIENTE dichiara di non trovarsi nei riguardi di Randstad in situazione di conflitto di interessi, ovvero una qualsiasi situazione che possa interferire nel e/o condizionare il rapporto commerciale con Randstad.

A tal riguardo, sono da considerarsi ad esempio situazioni di conflitto di interessi rapporti di parentela (es. coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli) tra titolare, amministratori, procuratori o responsabili della funzione acquisti, commerciale e/o risorse umane del Cliente e dipendenti di Randstad con cui il Cliente stesso intrattiene rapporti commerciali.

In presenza di una attuale o potenziale situazione di conflitto di interessi, anche intervenuta successivamente alla stipula del presente Accordo, il CLIENTE si impegna a comunicarla tempestivamente a Randstad per iscritto, in modo che le Parti possano gestire tale situazione nella maniera più appropriata.

15. MISCELLANEA

15.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicheranno le previsioni del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del CCNL applicabili.

15.2 Per qualsiasi controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

15.3 Le clausole contenute nel presente contratto avranno prevalenza su ogni altra clausola eventualmente difforme contenuta nelle Condizioni Generali di acquisto del CLIENTE.

15.4 Restano salve, in ogni caso, le diverse disposizioni stabilite in Accordi Quadro in essere tra le Parti alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale

Sede Legale: Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano - Tel. 02 676426.1

Cap. Soc. € 27.110.320,00 i.v. - Direzione e Coordinamento Randstad N.V.

Cod.Fiscale/Iscrizione Registro Imprese di Milano-MonzaBrienza-Lodi n. 12730090151 - N. REA MI-1581244

Partita IVA Randstad Gruppo IVA n. 10538750968

Aut. Min. e iscr. Albo Agenzie per il Lavoro n° 1102-SG del 26/11/04

Indirizzo Pec: randstaditalia@legalmail.it - Sito Internet: www.randstad.it



CTR-MO-245 Rev. 1 del 21/04/2022

(Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale)

(data)

(Impresa Utilizzatrice)

RANDSTAD ITALIA SPA
Via R. Lepetit, 8/10
20124 Milano (TN)
Cod. Fiscale 12730090151

31/05/2022

[Signature]

Al sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Impresa Utilizzatrice dichiara di conoscere e approvare espressamente le disposizioni di cui agli artt. n. 1.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 (limitazioni di responsabilità), 4.1 (conseguimenti), 4.2 (pagamenti), 4.3 (assunzione diretta), 5.1, 5.2 (clausola risolutiva espressa e recesso), 6 (Responsabilità), 9 (codice etico e responsabilità amministrativa degli enti), 10 (dichiarazioni in materia di sanzioni) e 15.2 (foro competente) delle Condizioni Generali di Somministrazione.

(Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale)

(data)

(Impresa Utilizzatrice)

RANDSTAD ITALIA SPA
Via R. Lepetit, 8/10
20124 Milano (TN)
Cod. Fiscale 12730090151
P.Iva 10538750968

31/05/2022

[Signature]

Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale

Sede Legale: Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano - Tel. 02 676426.1

Cap. Soc. € 27.110.320,00 i.v. - Direzione e Coordinamento Randstad N.V.

Cod. Fiscale/Iscrizione Registro Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi n. 12730090151 - N. REA MI-1581244

Partita IVA Randstad Gruppo IVA n. 10538750968

Aut. Min. e iscr. Albo Agenzie per il Lavoro n° 1102-SG del 26/11/04

Indirizzo Pec: randstaditalia@legalmail.it - Sito Internet: www.randstad.it



CTR-MO-245 Rev. 1 del 21/04/2022